

C O M U N E D I N O A L E

Provincia di Venezia

**R E G O L A M E N T O
P E R L A D I S C I P L I N A
D E I C O N T R A T T I**

(APPROVATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 76
DEL 13/06/1991 E N. 99 DEL 16/09/1991)

C A P O I

PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1

Principi generali

I contratti dai quali deriva una entrata o una spesa per il Comune o comunque riguardanti le alienazioni, locazioni, acquisti e somministrazioni od appalti di opere debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo Art. 4.

La scelta della procedura più idonea da adottare per ciascun contratto, così come le condizioni generali o particolari adottate dagli organi collegiali dell'ente, saranno deliberate, nel rispetto delle competenze di cui agli artt. 32 e 35 della Legge 08/06/1990, N. 142.

ART. 2

Osservanza di leggi, regolamenti e norme speciali

Il presente regolamento ha carattere generale. I singoli appalti o le forniture, saranno regolati da capitolati o disciplinari predisposti per lo specifico intervento.

ART. 3

Campo di applicazione

Le condizioni, le clausole generali e particolari così come i principi e le modalità attuative di cui al presente regolamento, si applicano agli appalti di lavori, all'affidamento di forniture e di servizi, alle alienazioni o alle acquisizioni di beni mobili o immobili, alla costituzione di servitù e ad ogni altra attività sia di ordine economico che sociale purchè venga posta in essere dal Comune e contempli la istituzione di un rapporto contrattuale formalizzato o meno in una stipula.

C A P O I I

LA SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 4

I sistemi di affidamento

Agli appalti di opere pubbliche o agli affidamenti di forniture si può pervenire attraverso i sistemi delle pubbliche gare, delle licitazioni private, delle trattative private.

Per pubbliche gare si intendono i sistemi in uso tanto in Italia quanto in campo europeo.

ART. 5

La pubblicazione dell'avviso di asta pubblica e licitazione privata

L'avviso d'asta pubblica, al fine di assicurare la massima conoscenza dell'appalto, deve essere così pubblicato:

- se il prezzo base raggiunge la somma di L. 500 milioni sul FAL della Provincia nella quale l'asta avrà luogo almeno 15 giorni liberi prima del giorno fissato per l'espletamento dell'incanto;
- se il prezzo base raggiunge la somma di L. 1 miliardo tale pubblicazione, oltre che sul FAL deve essere effettuata anche sulla G.U. almeno 16 giorni liberi prima dell'espletamento dell'incanto stesso.

Nei casi di urgenza, individuati con apposito atto deliberativo, i termini sopra riportati possono essere ridotti fino a 5 giorni.

Qualora l'importo dell'appalto superi il valore di un milione di ECU, IVA esclusa, l'avviso di asta pubblica dovrà essere pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalle leggi 08/08/1977, N. 584 e 30/03/1981, N. 113.

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni dettate in materia dalle leggi nazionali e regionali circa la pubblicità da effettuare a mezzo stampa in bollettini particolari od ancora all'albo pretorio del Comune.

Ogni avviso di asta potrà anche essere pubblicato nel bollettino ufficiale previsto all'art. 5, 2° comma dello Statuto (B.U.C.) almeno 15 giorni liberi prima dell'espletamento dell'incanto.

L'avviso di licitazione privata deve essere pubblicato secondo le norme di legge vigenti e, inoltre, potrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Comune (B.U.C.) previsto dall'art. 5, comma 2°, dello Statuto di Noale.

ART. 6
Trattativa privata

E' ammesso il ricorso alla trattativa privata qualora sussistano le condizioni eccezionali previste dalla legislazione nazionale e dalle leggi comunitarie.

Sono considerati eccezionali:

- 1) gli incanti o le licitazioni che siano andate deserte o vi siano fondate prove per ritenere che ove si esperissero andrebbero deserte;
- 2) l'acquisto di cose, la cui produzione è garantita da privativa industriale, o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
- 3) l'acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
- 4) i lavori, gli acquisti, i trasporti e le forniture quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione;
- 5) qualora ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, N. 827;
- 6) lavori di perizie suppletive da affidare alla stessa impresa aggiudicataria, alle stesse condizioni dell'appalto base;
- 7) le ipotesi previste dall'art. 12 della Legge 30/01/1978, N. 1 e di uno dei casi di cui all'art. 5 della Legge 08/08/1977, N. 584.

ART. 7
Concorso di idee

Con il concorso di idee l'Ente mira ad acquisire proposte, suggerimenti e progetti attraverso una pubblica gara e apposito bando.

Il corrispettivo per i vincitori è di norma rappresentato da un premio prestabilito.

L'Ente acquisisce ogni diritto di esclusiva sui progetti presentati.

Al vincitore può essere affidata la direzione dei lavori o la stessa esecuzione dell'opera.

Il giudizio sugli elaborati viene riservato a una Commissione qualificata, nominata con apposito atto deliberativo, la cui composizione può variare in ragione della natura e importanza del concorso.

La Commissione esprime obbligatoriamente un parere scritto ma non vincolante ai fini dell'affidamento dell'opera.

L'Ente è libero nelle sue scelte, salvo l'obbligo di darne adeguata motivazione.

ART. 8
La concessione

Con la concessione il Comune affida ad altro soggetto il compito di eseguire o di gestire una determinata opera.

Tutti gli oneri e adempimenti relativi, nessuno escluso, sono a carico del concessionario.

Per la concessione di sola costruzione che superi i limiti previsti per l'applicazione delle norme comunitarie, si dovranno seguire i sistemi di cui alla legge 08/08/1977, N. 584.

La concessione viene affidata a trattativa privata nei casi previsti dall'art. 6 del presente Regolamento.

C A P O I I I

LA RICERCA DELL'IMPRESA AFFIDATARIA

ART. 9

Lavori in economia

La esecuzione dei lavori in economia è disciplinata dalle prescrizioni di cui all'art. 67 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, con R.D. 25/05/1895, N. 350 e al capitolato approvato con D.P.R. n. 1063/1962, nonché delle norme per il Regolamento dei lavori in economia vigente presso questo Comune.

ART. 10

Le imprese da ammettere alle gare

Le imprese da invitare alle gare di licitazione privata o di appalto concorso per l'affidamento di lavori, saranno individuate nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 7 della legge 02/02/1973, N. 14 e 9 della legge 08/08/1977, N. 584 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le imprese, come sopra individuate, in possesso dei requisiti richiesti, formeranno l'elenco delle ditte che, previa determinazione della Giunta Municipale, saranno invitate a partecipare alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto.

ART. 11

Requisiti per la partecipazione

I requisiti da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli della legge sulla contabilità generale dello Stato per quanto concerne gli appalti regolati dalla normativa nazionale e quelli di cui alla legge 08/08/1977, N. 584 per quanto riguarda quelli che, per valore, sono assoggettati alla normativa comunitaria.

C A P O I V

BANDO, LETTERA DI INVITO E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

ART. 12

Il bando o la lettera di invito - Natura giuridica

Il bando di gara o la lettera di invito, per ogni forma di contrattazione, impegnano l'ente solo dopo la stipula del formale contratto.

Conseguentemente non può da chicchessia essere invocata la responsabilità precontrattuale ove l'Ente, assumendo un provvedimento congruamente motivato, decida di non perfezionare il rapporto.

ART. 13

Il bando o la lettera di invito - Contenuti

Il bando o la lettera di invito, debbono elencare dettagliatamente i requisiti e le modalità da seguire, nonché gli elementi da considerare essenziali e le altre prescrizioni ritenute opportune che, se disattesi, portano alla esclusione del concorrente.

ART. 14

Estensione dei bandi o delle lettere di invito

Il bando di gara per le aggiudicazioni a mezzo di asta pubblica dovrà essere pubblicato con le modalità e nel rispetto dei termini previsti dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, N. 827 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ove l'appalto sia soggetto all'applicazione delle norme comunitarie, per tali pubblicazioni, dovranno essere rispettati i termini e le modalità di cui agli artt. 9 e seguenti della Legge 08/08/1977, N. 584.

Le lettere di invito per la partecipazione alle pubbliche gare (della licitazione privata, dell'appalto concorso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa), dovranno essere spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

ART. 15

Modalità di compilazione delle offerte

Le offerte dovranno essere redatte in bollo e nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara, della lettera di invito o di qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare il particolare affidamento.

Nel caso di presentazione a mezzo del Servizio postale ed in presenza di pubblica gara le offerte debbono riportare all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, tanto il nominativo del partecipante quanto la indicazione della gara o appalto cui si riferiscono. Quando sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si dovrà utilizzare il sistema della doppia busta.

La busta contenente la sola offerta dovrà essere chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione. La busta contenente l'offerta verrà aperta soltanto se la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare, mentre resterà sigillata ove dovesse essere accertata una irregolarità che porti alla esclusione dalla gara.

ART. 16

Termini per la presentazione delle offerte

I termini da concedere alle imprese invitate per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono quelli previsti dall'art. 64 del R.D. 23/05/1924, N. 827 per quanto riguarda l'asta pubblica; mentre per gli altri sistemi di affidamento, in carenza di apposita previsione legislativa, verranno determinati di volta in volta, a giudizio discrezionale della stazione appaltante, sulla base del principio di conferire un termine che sia equo e come tale da consentire, tenuta presente l'importanza dell'appalto, di proporre una offerta seria e ragionata.

In presenza di appalti soggetti alla legislazione comunitaria, e comunque di importo non superiore a 5 milioni di ECU, si applicheranno le prescrizioni ed i termini previsti dall'art. 10 della legge 08/08/1977, N. 584 e successive modificazioni.

Per quelli di importo superiore a 5 milioni di ECU si applicheranno i termini previsti dalla Direttiva Comunitaria N. 89/440/CEE.

ART. 17

La presentazione delle offerte

La presentazione delle offerte dovrà essere effettuata nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle procedure previste dalle lettere di invito o dai bandi di gara.

ART. 18

Le tornate di gara

Nel caso si proceda a tornate di gara, cioè all'affidamento contemporaneo di più appalti, le ditte concorrenti ai sensi dell'art. 15 della legge 10/12/1981, N. 741, possono presentare un'unica documentazione che deve naturalmente riferirsi al lavoro di importo più elevato, oppure a quello al quale si intende concorrere.

In tal caso, nell'unica lettera di invito, i singoli appalti debbono essere elencati in maniera decrescente in modo che la documentazione presentata per la prima gara sia idonea a coprire le esigenze di tutte le altre.

ART. 19

Possibilità di presentare offerte successive a modifica o integrazione delle precedenti.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 75 - VII comma del R.D. 23/05/1924, n. 827, possono essere presentate offerte successive modificative od integrative delle precedenti, alle seguenti condizioni:

- che la successiva od ultima in ordine di tempo integri o sostituisca la precedente;
- che l'offerta successiva sia presentata nel rispetto delle norme di legge, di regolamento, del bando di gara o della lettera di invito che disciplina il particolare appalto e, conseguentemente, con le medesime regole ed il rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale.

Non è invece ammissibile la contemporanea presentazione di più offerte.

ART. 20

Possibilità di ammissione di offerte in aumento

Ai sensi del disposto di cui all'art. 1 della legge 8/10/1984, N. 687 debbono essere ammesse, in presenza di un affidamento a mezzo di licitazione privata, offerte in aumento fin dal 1° esperimento di gara.

Per gli appalti soggetti al regime comunitario, e come tali previsti dall'art. 1 della L. 8/8/1977, n. 584, vige invece il principio della improponibilità delle offerte in aumento, per cui queste si considerano ammissibili solo previa espressa condizione inserita in tal senso nel bando di gara.

ART. 21

Validità temporale delle offerte

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e divengono quindi impegnative per l'impresa proponente.

Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita ad un momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nel bando o avviso di gara o, in mancanza di tale indicazione, per un periodo massimo di 60 giorni.

ART. 22

Riapertura e proroga del termine in una pubblica gara

La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo che ha deliberato la gara.

C A P O V

L'ESPLETAMENTO DELLA GARA

ART. 23

Modalità operative

In presenza di pubblica gara, nel giorno, ora e luogo previsti dalla lettera di invito, si procederà, in luogo aperto al pubblico, all'espletamento della gara stessa ed alla predisposizione di un apposito verbale nel quale vengono richiamate le operazioni poste in essere; il risultato conseguito e le proposte positive o negative circa l'aggiudicazione.

L'operazione è riservata ad apposita Commissione che è composta, giusta quanto previsto dall'art. 82 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 827, dal Presidente, dal Segretario e da due testimoni.

Il compito di assicurare la presidenza della gara è attribuito, giusta il disposto del comma 3° dell'art. 51 della legge 8/6/1990, n. 142, ad un dirigente dei servizi, con preferenza per quello che ha predisposto la proposta e conseguentemente curato quel particolare affidamento, o in mancanza dal funzionario più alto in grado.

Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Segretario Comunale o dal Vicario di questi.

La Commissione di gara, come sopra costituita, procederà alla verifica del rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte, e nel caso di tornate di gara la Commissione procederà alla verifica delle offerte per importi di gara decrescenti, al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione e, accertata la regolarità dell'offerta stessa, alla proclamazione del risultato ed alla conseguente aggiudicazione.

Tale aggiudicazione, di natura provvisoria, acquista definitività con l'approvazione del risultato della gara da parte della Giunta Municipale.

In presenza di gara il cui esito è legato ad un esame particolare demandato ad apposita Commissione, quali l'appalto concorso o il concorso di idee, in questa fase la Commissione si limita:

- a) ad accertare il possesso dei requisiti di ammissibilità;
- b) alla verbalizzazione degli elementi essenziali dell'offerta;
- c) alla declaratoria di inoltro della documentazione alla Amministrazione comunale per il successivo esame da parte della Commissione giudicatrice.

In tal caso, tanto l'offerta quanto gli allegati, dovranno essere siglati, al fine di evitare manomissioni, sostituzioni o sottrazioni, dal Presidente e da almeno uno degli altri componenti la Commissione stessa.

ART. 24

Lettera di invito - Formulazione equivoca

Ove nella lettera di invito siano prescritti adempimenti per l'ammissione al procedimento concorsuale, che si presentino in forma equivoca, vanno interpretati nel senso più favorevole per l'ammissione degli aspiranti.

ART. 25

Contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito

In caso di contrasto tra le norme del bando e della lettera di invito, occorre fare una distinzione tra elementi essenziali, e come tali previsti da leggi e dei quali è indispensabile il possesso del requisito per l'ammissione, ed elementi puramente formali.

Nel primo caso, prevale il documento nel quale il richiesto requisito è riportato ed indicato conformemente alla prescrizione legislativa; nel secondo caso, prevalgono le norme del bando dal momento che è questo il documento sul quale si basa l'intera procedura.

Ove la palese contraddittorietà dovesse essere talmente grave da poter pregiudicare l'esito della gara, è legittimo il comportamento dell'Amministrazione che, per eliminare la situazione di incertezza giuridica che ne deriva, dispone l'annullamento della procedura e l'indizione di una nuova gara.

ART. 26

Il verbale di gara

Il verbale è l'atto nel quale si formalizza la procedura seguita in sede di espletamento di una gara e si dichiara l'esito della stessa che sarà positivo nel caso di aggiudicazione o negativo nel caso di diserzione dell'esperimento.

E' un atto pubblico, e come tale facente fede fino a querela di falso, nel quale debbono essere descritte le operazioni che vengono compiute secondo il loro svolgimento cronologico e le dichiarazioni che i partecipanti ritengono di far inserire a tutela dei propri diritti o nell'interesse generale della gara.

Il verbale di gara dovrà indicare quali elementi essenziali:

- la data, l'ora e il luogo ove si svolge la gara;
- gli estremi degli atti con i quali si autorizzava la gara stessa;
- le norme che regolano il particolare procedimento;

- l'elenco delle ditte invitate, se si è in presenza di licitazione privata, appalto concorso, o trattativa privata preceduta da gara ufficiosa;
- l'elenco delle ditte partecipanti con accanto le condizioni da queste praticate e la individuazione di quella aggiudicataria;
- la declaratoria circa la aggiudicazione provvisoria o definitiva;
- la semplice presa d'atto delle offerte presentate e la riserva di un loro esame successivamente, nel caso che ciò sia consentito;
- la sottoscrizione da parte del Presidente, del Segretario e di due testimoni.

ART. 27

Le competenze del Presidente, del Segretario e dei testimoni

Il Presidente ha il compito di dirigere lo svolgimento procedurale della gara; di adottare i provvedimenti che si renderanno necessari nei singoli casi e di proclamare il risultato dell'esperimento.

Egli dovrà quindi:

- 1) Accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla legge per la redazione, spedizione ed eventuale pubblicazione degli avvisi, bandi o inviti;
- 2) Accertare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle leggi o dal bando, avviso o invito, per l'ammissione alla gara;
- 3) Rispettare tutte le disposizioni previste dalla legge o dall'invito o bando per l'espletamento della gara;
- 4) Aprire le offerte ritenute valide e proclamare il risultato dell'esperimento;
- 5) Far inserire nel verbale le dichiarazioni o le contestazioni formulate dalle ditte concorrenti;
- 6) Nel caso di semplice presa d'atto delle offerte da trasmettere poi ad altro soggetto o Commissione, procedere, unitamente ad altro membro, alla sigla di ogni singolo foglio delle stesse per evitare possibili alterazioni, sostituzioni o manomissioni;
- 7) Sottoscrivere il verbale unitamente al Segretario ed ai testimoni.

Il Segretario, oltre al compito della verbalizzazione, ha anche quello di fornire al Presidente il proprio parere, ove richiesto.

I testimoni, che debbono essere noti ed idonei, intervengono per legittimare con la loro presenza, le operazioni che vengono svolte, e per convalidarle con la sottoscrizione del verbale.

ART. 28

La partecipazione di imprese associate

Le imprese possono partecipare in forma associata, nel rispetto delle prescrizioni legislative vigenti regolanti il particolare istituto.

ART. 29

Le offerte risultanti uguali

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente procederà alla individuazione dell'aggiudicatario mediante estrazione a sorte.

ART. 30

Le offerte incomplete della dichiarazione di sub appalto dei lavori

L'art. 18 della legge 19/03/1990, n. 55 prescrive, al 3° comma, la necessità della sussistenza di determinati requisiti perchè dall'Ente appaltante possa essere autorizzato il sub appalto o la concessione in cottimo.

L'impresa che voglia avvalersi di tale possibilità, deve evidenziarla all'atto dell'offerta. La interpretazione da dare a tale disposizione, ai fini di evitare contestazioni e perplessità in sede di gara è la seguente:

- 1) che la dichiarazione di autorizzazione al subappalto o alla concessione in cottimo deve essere inserita all'interno dell'offerta;
- 2) la mancata indicazione di tale facoltà, anche ove prevista dal bando o dalla lettera di invito, si deve interpretare non già come carenza dell'offerta e quindi come motivo di esclusione, bensì come esclusione della possibilità di utilizzazione di tali Istituti;
- 3) la indicazione delle opere che si intendano subappaltare può seguire la generica dizione che le stesse saranno contenute entro i limiti previsti dal 3° comma, punto 1 dell'art. 18 della legge 19/03/1990, n. 55, essendo poi compito della direzione dei lavori di verificare in concreto il rispetto di tali limiti.

ART. 31

La discordanza tra i valori indicati in cifre ed in lettere

Qualora in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, giusta il disposto dell'art. 72 del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827, viene ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Ove però la discordanza dovesse interessare uno dei prezzi formulati dall'impresa in una licitazione privata espletata con il metodo dell'offerta dei prezzi, giusta il disposto dell'art. 5 - 4° comma della legge 2/2/1973, n. 14, si considera valida la indicazione espressa in lettere.

C A P O VI

GLI ADEMPIMENTI DELL'ENTE APPALTANTE

ART. 32

Annullamento della gara

L'annullamento di una gara può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico.

Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. Ove il particolare sistema di appalto fosse legato alle medie, si ridetermineranno le medie stesse al fine di individuare il nuovo limite cui ancorare l'aggiudicazione.

ART. 33

La revoca di una gara

Per la natura giuridica particolare degli avvisi o inviti, che si configurano non già come offerte di contratto ma come semplici "inviti ad offrire" è possibile la revoca della gara, senza incorrere in responsabilità.

ART. 34

L'approvazione degli atti di aggiudicazione

I verbali di aggiudicazione nel caso di licitazione privata, così come le proposte di affidamento in presenza di trattativa privata, acquistano la loro definitività soltanto dopo l'approvazione da parte della Giunta Municipale, o del Consiglio Comunale, ove la competenza dovesse a questi essere riservata.

Tale adempimento dovrà essere eseguito entro il termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data dall'espletamento della gara, trascorsi i quali l'aggiudicatario può richiedere di essere liberato da ogni impegno, senza peraltro che possa vantare rimborsi o indennizzi.

Qualora in sede di esame della proposta di aggiudicazione la G.M., per gravi motivi di interesse pubblico, dovesse negare l'approvazione, il rapporto si intende concluso senza che la controparte possa reclamare rimborsi o indennizzi.

C A P O VII

ADEMPIMENTI NECESSARI PER LA STIPULAZIONE

ART. 35

Spese contrattuali

Le spese contrattuali necessarie tanto per la stipula quanto per i successivi adempimenti anche di ordine tributario cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto saranno così regolate: se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, presso la Tesoreria Comunale, un importo costituente il deposito presuntivamente occorrente per compiere i vari adempimenti.

Da tale deposito si preleveranno, quando se ne presenterà la necessità, le somme di volta in volta necessarie ed, esaurite le operazioni, si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta dalla quale risulteranno, in forma dettagliata, le spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto con invito a riscuotere l'eventuale eccedenza o ad integrare il conto stesso nel caso di insufficienza del deposito.

Se poste a carico del Comune si preleveranno le somme che si renderanno necessarie dai fondi dell'Ufficio Economico.

Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si tratterà, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 16 bis e 16 ter del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato, come introdotti con l'art. 1 della legge 27/12/1975, n. 790 la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto.

ART. 36

I depositi cauzionali

L'impresa affidataria dell'appalto o della fornitura, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, un deposito cauzionale definitivo nella misura prevista dal capitolato o dalla lettera di invito.

Il deposito può essere costituito, giuste le prescrizioni dell'art. 6 della legge 10/12/1981, n. 741 e 10/6/1982, n. 384 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che in numerario o in titoli dello Stato, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13/2/1959, n. 449.

Lo svincolo del deposito cauzionale dovrà essere disposto non appena completata la prestazione ed accertata la perfetta esecuzione.

Nel caso di appalto di lavori pubblici si applicheranno le particolari condizioni previste dall'art. 5 della legge 10/12/1981, n. 741 che prescrivono l'obbligo della estinzione delle garanzie fidejussorie non appena trascorsi i termini previsti per effettuare le operazioni di collaudo.

ART. 37

Conformità del contratto con l'atto deliberativo

Il contenuto del contratto deve essere perfettamente aderente alle condizioni previste nell'atto deliberativo e nell'eventuale disciplinare richiamato ed approvato con l'atto stesso.

Le norme di contenuto diverso da quello indicato nella deliberazione o nel disciplinare sono da considerare annullabili, anche se tale diritto può essere fatto valere solo dall'Ente appaltante, al quale resta riservata la facoltà di procedere alla eliminazione delle differenze esistenti tra i due provvedimenti, con ulteriore atto deliberativo adottato a sanatoria.

Non sono da considerare norme derogatorie quelle aventi carattere essenziale e come tali previste dalla legge come motivo di nullità del contratto, ove mancanti.

ART. 38

Pubblicazione dei risultati di gara

In presenza di appalto di lavori pubblici, prima di procedere alla stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 della legge 19/03/1990, n. 55, si dovrà procedere alla pubblicazione del risultato di gara con le modalità e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

In ogni caso i risultati delle gare saranno pubblicati per 15 giorni all'Albo Pretorio.

ART. 39

La stipulazione del contratto

L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, della avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà considerare risolto il contratto; attivare la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 5 della legge 8/10/1984, n. 687, nonché tutte le altre azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 51, 3° comma della legge 8/6/1990, n. 142, i contratti relativi agli appalti vengono stipulati dal dirigente del servizio o in mancanza dal funzionario più alto in grado.

ART. 40

Il rogito a mezzo del Segretario

I contratti conseguenti a pubblici appalti: quelli finalizzati a tale scopo dell'importo superiore a L. 12.000.000=, nonché tutti gli atti ai quali occorra conferire il crisma della pubblicità e dell'autenticità, vengono stipulati in forma pubblica amministrativa e quindi ricevuti e rogati dal Segretario del Comune che opererà nel rispetto delle modalità e delle prescrizioni dettate dalla legge notarile.

L'ufficiale rogante, in tale sua veste, provvederà alla tenuta del repertorio; alla iscrizione su di questo degli atti rogati in forma pubblica amministrativa o stipulati a mezzo di scrittura privata; nonché a tutti gli ulteriori adempimenti per dare compiuto l'iter del contratto, ivi compresi quelli di natura tributaria.

ART. 41

I diritti di rogito

Per gli atti rogati dal Segretario, sia che le spese gravino sul privato contraente che sullo stesso Comune, sono dovuti, ai sensi del disposto di cui all'art. 40 della legge 8/6/1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, i diritti di rogito nella misura attualmente prevista dall'art. 19 ter della legge n. 440 del 29/10/1987.

Tali diritti vengono contabilizzati al momento della iscrizione dell'atto a repertorio e liquidati ai sensi delle leggi vigenti previo atto deliberativo della Giunta Municipale.

ART. 42

Disposizioni transitorie e finali

Per quanto concerne i diritti ed i doveri scaturenti dal rapporto contrattuale e come tali conseguenti, quali le modalità di pagamento, di esecuzione, di collaudo, di risoluzione del contratto, l'applicazione di eventuali penalità e la risoluzione di controversie, si rimanda a quanto previsto dai disciplinari, dai capitolati speciali o generali, da tutte le normative vigenti in tali materie ivi comprese quelle del Codice Civile, ove applicabile.